

La compensatio lucri cum damno.

L'istituto.

La locuzione *compensatio lucri cum damno* allude al principio per cui il giudice, in sede di quantificazione del risarcimento del danno dovuto dall'autore, deve tenere conto non solo del pregiudizio causato dal fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale), bensì anche degli eventuali vantaggi che si sono venuti a creare nel patrimonio del soggetto danneggiato. È necessario, quindi, tenersi presente che un comportamento di per sé illecito e/o dannoso può innescare, nel caso specifico, anche effetti positivi nella sfera giuridica del danneggiato. Si pensi, a titolo esemplificativo, al sinistro stradale che abbia provocato la distruzione integrale di un autoveicolo di modesto valore. La corresponsione *in toto* del costo del ripristino della cosa danneggiata provocherebbe al danneggiato un vantaggio patrimoniale ulteriore rispetto al valore effettivo del bene.

Di fronte al vuoto legislativo al riguardo, dottrina e giurisprudenza si sono interrogati, se e in che modo detto effetto economico vantaggioso debba essere computato in detrazione a quanto dovuto dal danneggiante a titolo di risarcimento.

La ratio.

Se, infatti, è assodato – e non sono ammessi dubbi al riguardo – che il risarcimento del danno soddisfa l'esigenza di tenere indenne il danneggiato dalle perdite subite, cioè l'esigenza di ripristinare il suo patrimonio come se l'illecito non fosse mai stato commesso, e se è inoltre vero che, per quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto, si fa il conteggio differenziale tra la consistenza patrimoniale prima e dopo il fatto è, per forza, altrettanto vero che gli eventuali vantaggi recati alla vittima debbano al pari essere tenute in considerazione, già in applicazione di un principio di logicità e congruità, oltre di sostanziale equità. Ciò significa che il giudice deve "compensare" le perdite con i benefici che il fatto illecito (o l'inadempimento contrattuale) abbiano determinato nella sfera giuridica della parte danneggiata, detraendo i secondi dalle prime.

La differenza rispetto alla compensazione tipica (artt. 1241 ss. c.c.).

Si segnala che l'uso del termine "compensare" non ha nulla a che vedere con l'istituto della compensazione disciplinato dagli artt. 1241 ss. c.c. Quest'ultimo è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, per elisione di reciproci debiti sino a parità di valore. Orbene, mentre nella compensazione, quale causa di estinzione dell'obbligazione, la reciprocità di debiti e crediti presuppone l'esistenza di due separati e autonomi patrimoni appartenenti a due soggetti diversi, la "compensazione" da operarsi tra lucro e danno, invece, è riferibile a un unico assetto patrimoniale. Il fatto illecito, infatti, ha contemporaneamente cagionato un danno e corrisposto un vantaggio nella sola sfera giuridica del soggetto danneggiato, sicché manca in assoluto il riferimento a un elemento di reciprocità tra due posizioni debitorie.

L'omogeneità delle voci da compensare.

Risulta che alla *compensatio* in sede di liquidazione del danno, non sono applicabili le norme del codice civile in tema di compensazione in senso tecnico. Detta inapplicabilità, però, non vale in modo assoluto – sussiste, infatti, un'importante eccezione: per giurisprudenza e dottrina costante, la disposizione per cui la compensazione in senso tecnico "si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere [...]" (art. 1243 primo comma c.c.), si riflette sulla *compensatio lucri cum damno*. Il requisito di omogeneità dei due debiti reciproci da compensare vale, cioè, anche per l'istituto qui esaminato, sicché è presupposto indefettibile per la detraibilità dei vantaggi ottenuti dai danni subiti l'omogeneità degli stessi. È assolutamente impossibile compensare pregiudizi patrimoniali con vantaggi di natura non patrimoniale (e quindi non economicamente valutabili) e viceversa. In sede di liquidazione del danno - supponiamo patrimoniale - da risarcire, il

giudice non potrebbe prendere in considerazione un vantaggio non patrimoniale che dallo stesso fatto illecito sia derivato alla vittima. La ragione di questa impostazione sta nel fatto che il danno e il vantaggio non patrimoniale non possono essere determinati esattamente, a differenza di quello patrimoniale. Non porterebbe a nessun risultato utile, se il giudice tentasse di detrarre un vantaggio morale (es. favorevole ripercussione dell'illecito sullo stato delle relazioni sociali dell'offeso, vantaggio che risente la salute della vittima), non valutabile in termini economici precisi, dal pregiudizio patrimoniale (e quindi ben determinabile) subito dalla parte che chiede il risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/1996 n. 5650).

I requisiti della *compensatio lucri cum damno*.

Quest'ultima osservazione ci porta a trattare, più in generale, dei requisiti per l'operatività del principio della *compensatio lucri cum damno*. Constatato che il legislatore non ha mai predisposto una disciplina al riguardo, la determinazione dei relativi presupposti è stata assunta dalla giurisprudenza, che si è trovata di dover decidere sul (*an* e sul) *quantum* del risarcimento del danno richiesto.

In particolare: il requisito dell'identità del fatto illecito.

Oltre al già ricordato requisito di omogeneità dei danni e dei vantaggi, vale a dire "*il vantaggio deve essere inerente al bene o all'interesse leso*" (Cassazione civile, sez. III 19/06/1996 n. 5650), la giurisprudenza di legittimità ha individuato una seconda caratteristica di fondamentale rilevanza. La suprema corte, in più occasioni, ha precisato che il danno e il vantaggio da esso detraibile devono, necessariamente, provenire dal medesimo fatto illecito. Afferma che "*l'effetto della *compensatio lucri cum damno*, che si riconnette al criterio di determinazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., si verifica esclusivamente allorché il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento [o del fatto illecito], quali suoi effetti contrapposti, e non quando il fatto generatore del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore sia diverso da quello che invece gli abbia procurato un vantaggio*" (Cass. Civ. Sez. Un. n. 28056/2008; in senso del tutto analogo Cassazione civile, sez. III 19/06/1996 n. 5650).

Siffatto principio intende evitare che il danneggiante, tenuto al risarcimento del danno, invochi, a suo sgravio, il conseguimento di un vantaggio da parte della vittima, vantaggio che però non trova la sua fonte nello stesso fatto illecito che ha provocato il pregiudizio, bensì derivante da una circostanza diversa e distinta per l'avverarsi della quale la condotta lesiva costituisce una mera condizione e non, invece, la sua causa vera e propria. In un tale contesto, l'effetto vantaggioso procurato alla parte danneggiata non può essere computato in detrazione, in quanto i vantaggi ottenuti "*non trovano titolo, bensì solo occasione, nel fatto illecito*" (Cassazione civile, sez. un. 05/03/2009 n. 5287).

Decisioni giurisprudenziali.

In applicazione dell'esposto ragionamento basilare, i giudici hanno deciso, ad esempio, che in sede di liquidazione del danno per invalidità permanente a causa di infortunio sul lavoro non possa essere detratto lo stipendio che la vittima ottiene da nuova occupazione obbligatoria compatibile con la sua invalidità (Cassazione civile, sez. lav. 30/07/1987 n. 6624). Analogamente è stato escluso che il danno subito per rottura dell'argine di un fiume in conseguenza di un'alluvione, che non era stato debitamente mantenuto da parte della Regione che lo aveva in custodia, possa essere compensato con il vantaggio consistente nel aver percepito dallo Stato un indennizzo per calamità naturale (Cassazione civile, sez. un. 05/03/2009 n. 5287). Inoltre, il risarcimento del danno dovuto dalla P.A. per aver illegittimamente occupato il fondo del proprietario per destinarlo ad opera pubblica, non è suscettibile di quantificazione minore in dipendenza del vantaggio che sia derivato al fondo residuo dalla realizzazione dell'opera, aumentandolo nel suo valore (Cassazione civile, sez. I 16/04/2003 n. 6009), alla pari di quanto vale per l'impossibilità di compensare il danno patrimoniale parentale da lucro

cessante subito dalla vedova del lavoratore infortunato, per non poter più usufruire dello stipendio di lui, con l'erogazione della rendita INAIL alla stessa (Cassazione civile, sez. III 15/10/2009 n. 21897).

La funzione ripristinatoria del risarcimento del danno.

Tutte le osservazioni e considerazioni finora svolte sulla *compensatio lucri cum damno*, rivelano l'esistenza di un principio di portata generale nel campo del risarcimento del danno (contrattuale ed extracontrattuale). L'istituto in esame, infatti, è un criterio utile a mezzo del quale il giudice determina l'ammontare del risarcimento dovuto - determinazione ai sensi dell'art. 1223 c.c. (e dell'art. 2056 c.c. che ad esso rinvia). Tale determinazione può dirsi adeguata e legittima solo se ed in quanto rispettose del fondamentale principio che sta alla sua base: il risarcimento del danno deve rispondere esclusivamente alla funzione ripristinatoria e non deve essere fonte di un ulteriore e indebito lucro, che si sostanzierebbe in un ingiusto profitto per il danneggiato. La prestazione risarcitoria, nel suo ammontare, non può mai superare l'entità del danno stesso, *"nel senso che il danno non deve essere fonte di lucro e che la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso"* (Cassazione civile, sez. III 19/06/1996 n. 5650).

Conclusione.

La *compensatio lucri cum damno*, quindi, seppur non codificata, è istituto di creazione giurisprudenziale e dottrinale che trova la sua origine e ragion d'essere direttamente negli artt. 1223 c.c. (risarcimento del danno contrattuale) e 2056 c.c. (valutazione dei danni extracontrattuali), e costituisce il corollario necessario del principio base per cui il risarcimento del danno deve adempiere la sua funzione ripristinatoria dello *status quo ante*, senza che siano rimasti danni non risarciti o, in senso opposto, provocati ingiusti profitti.